



UOR Direzione Generale – Ufficio Affari Istituzionali
Estensore: Dott. Andrea Pietralunga

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca emanato con D.R. Prot. n. 0012034/12 del 4 Maggio 2012 e modificato con D.R. Prot. n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015 e in particolare gli artt. 24 e 26;
- VISTO il D.R. Prot. n. 0015680/12 del giorno 5 Giugno 2012, che istituisce il Dipartimento di Scienza dei Materiali;
- VISTO il D.R. Prot. n. 0018025/12 del 28 Giugno 2012, con cui sono state emanate le norme del Regolamento del Dipartimento sulle rappresentanze elettive del Consiglio del Dipartimento;
- VISTA la delibera del 19 Novembre 2018 con cui il Consiglio del Dipartimento ha approvato il Regolamento del Dipartimento di Scienza dei Materiali;
- VISTA la delibera del 3 Dicembre 2018 con cui il Senato accademico ha approvato il Regolamento del Dipartimento di Scienza dei Materiali;
- VISTA la delibera del 18 dicembre 2018 con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato, per quanto di sua competenza, il Regolamento del Dipartimento di Scienza dei Materiali;

DECRETA

ART. I

Sono emanate le seguenti disposizioni:

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienza dei Materiali

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Capo I

Principi generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. In conformità con l'art. 24, comma 23 dello Statuto di Ateneo, il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienza dei Materiali, con sede amministrativa in Via Cozzi 55, Milano.
2. Per quanto non specificato nel regolamento, valgono le norme citate nella legge n. 240 del 30/12/2010, nel D.M. n. 270 del 22/10/2004, e nel D.P.R. 382 dell'11/7/1980 e successive modifiche, nonché nello Statuto dell'Università e in tutti i regolamenti d'Ateneo.

Art. 2 - Definizione e attività

1. Le finalità e le attività del Dipartimento sono elencate nell'art. 24 dello Statuto di Ateneo, commi 5, 6, 18, 19.
2. Il Dipartimento può perseguire le sue finalità in collaborazione con altri dipartimenti dell'Università o di altre università, o di concerto con altri enti, organi, ordini professionali o altre istituzioni non universitarie, entro i limiti consentiti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Capo II

Strutture e Organi dipartimentali

Art. 3 - Organi del Dipartimento

1. La costituzione del Dipartimento è stabilita in conformità con l'art. 24 dello Statuto di Ateneo, commi 2 e 3.
2. In conformità con l'art. 24 dello Statuto di Ateneo, comma 24, sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di Dipartimento;
 - c) la Giunta;
 - d) i Consigli di Coordinamento Didattico e/o il Coordinatore del Corso di studio
 - e) la Commissione paritetica.

Art. 4 - Direttore del Dipartimento

1. I compiti e le responsabilità del Direttore di Dipartimento sono contenuti nell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, commi 1-5.
2. In conformità con l'art. 25, comma 7 dello Statuto, il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo le modalità indicate al successivo art. 16.

Art. 5 - Consiglio di Dipartimento - composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attività didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento. La sua composizione è conforme all'art. 26 dello Statuto, comma 2.
2. Il numero dei rappresentanti degli specializzandi e dei dottorandi, degli assegnisti e del personale tecnico, la durata del mandato e le modalità di elezione sono indicate ai successivi articoli dall'art 17 all'art. 25.

Art. 6 - Afferenza al Dipartimento

1. I professori di ruolo e i ricercatori afferiscono, al momento della presa di servizio, al Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata.
2. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore afferisce a un solo Dipartimento.
3. I professori di ruolo e i ricercatori che abbiano trascorso almeno un triennio presso lo stesso Dipartimento e che intendano cambiare Dipartimento possono presentare domanda di cambiamento di afferenza.
4. Le domande di cambiamento di afferenza sono deliberate dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico e i Dipartimenti interessati.
5. Qualunque sia il parere dei Dipartimenti interessati, in ogni caso le domande di cambiamento di afferenza devono essere presentate al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.
6. La domanda di cambiamento di afferenza è trasmessa con lettera sottoscritta e protocollata.

Art. 7 – Consiglio di Dipartimento – competenze

1. Le competenze del Consiglio di Dipartimento sono indicate nell'art. 26 dello Statuto, comma 4.
2. Il Consiglio di Dipartimento esprime, altresì, parere in merito alle richieste di cambiamento di afferenza di Dipartimento, con le modalità previste dal precedente art. 6; delibera su tutte le altre materie previste dal Regolamento Didattico di Ateneo e dagli altri Regolamenti di Ateneo.

Art. 8 – Consiglio di Dipartimento – sedute e deliberazioni

1. Il Consiglio viene convocato almeno 5 giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 1 giorno.
2. La seduta è valida quando gli aventi diritto sono stati convocati per iscritto nei termini di cui al comma 1.
3. La convocazione avviene di norma con messaggio di posta elettronica inviato alla casella di posta elettronica di Ateneo di ciascun Consigliere.
4. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, detratti gli assenti giustificati. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.
5. L'ordine del giorno in discussione è parte integrante della convocazione al Consiglio. Ogni consigliere riceve copia di tutta la documentazione sulle questioni all'ordine del giorno e per le quali sia invitato a deliberare ai sensi del successivo comma 9.
6. Il Direttore può invitare alle riunioni del Consiglio di Dipartimento chi ritenga più opportuno purché nell'interesse della gestione del Dipartimento e della diffusione di informazioni rilevanti al suo interno. Gli invitati non possono prendere parte alle deliberazioni.
7. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore almeno sette volte l'anno. Può essere inoltre convocato dal Direttore su proposta della maggioranza della Giunta o di almeno un quinto dei consiglieri, motivandone adeguatamente la richiesta.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
9. Le deliberazioni riguardanti le questioni relative al personale docente e ricercatore sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori. Le deliberazioni concernenti la chiamata dei professori di ruolo sono prese a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia (art. 18 comma 1 lett.e) della Legge 240/10). Le deliberazioni concernenti la chiamata dei ricercatori sono prese a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia (art. 24 comma 2 lett.d) della Legge 240/10).
10. I rappresentanti degli studenti del Consiglio di Dipartimento partecipano alle sole deliberazioni previste nello Statuto all'art. 26, comma 4, ultimo periodo. Con riferimento all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento, gli studenti partecipano per le materie di loro interesse con voto limitato nel rispetto dello Statuto di Ateneo
11. Il Direttore stabilisce l'ordine del giorno. Ogni Consigliere può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti ritenuti di particolare importanza per il Dipartimento e attinenti alle funzioni del Consiglio di Dipartimento presentandone richiesta al Direttore non oltre 72 ore prima della riunione del Consiglio (12 ore se il Consiglio è convocato d'urgenza con preavviso di 1 giorno). Sull'opportunità di ammettere tali richieste decide il Direttore in tempo utile, motivando per iscritto l'eventuale rifiuto. Qualora una richiesta rifiutata sia reiterata entro i termini sopra indicati in forma sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri deve essere accolta e posta in discussione nella prima seduta utile. Quando possibile, i competenti uffici dell'amministrazione inviano comunicazione dei

mutamenti dell'ordine del giorno iniziale a tutti i Consiglieri. Qualora ciò non sia possibile, prima dell'inizio della seduta il Direttore sottopone al voto la modifica dell'ordine del giorno che deve essere approvata all'unanimità.

12. I punti all'ordine del giorno "*Comunicazioni del Direttore*" e "*Varie ed eventuali*" non possono contenere proposte di delibera.

13. Al termine di ogni riunione, qualora non siano stati esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Direttore può convocare una o più successive riunioni del Consiglio, pur nel rispetto delle 24 ore di preavviso minimo previste dal precedente comma 1.

14. Di ciascuna riunione del Consiglio è redatto il verbale a opera del Segretario verbalizzante nella persona del Referente amministrativo. Il Segretario verbalizzante verbalizza sinteticamente gli interventi e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno. Il verbale è sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante.

15. Il verbale è approvato, di norma, nella prima riunione utile del Consiglio di Dipartimento, ed è consultabile presso il Dipartimento che ne conserva un originale debitamente repertoriato.

16. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in videoconferenza, utilizzando collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova il Segretario, che deve necessariamente trovarsi all'interno di uno dei locali in cui l'Università ha la propria sede.

17. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta. Le condizioni del presente comma devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere. Di tale verifica è responsabile il Segretario verbalizzante che all'inizio della seduta verifica l'assenza di persone non appartenenti all'organo e constata, attraverso la trasmissione video, che il componente dell'organo abbia adottato gli accorgimenti di cui al presente comma come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso di cuffie.

18. Il componente che intende avvalersi del mezzo della videoconferenza, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, deve far pervenire la richiesta con l'indicazione, fra l'altro, del luogo da cui intende collegarsi.

19. La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.

20. E' vietata la manifestazione del voto attraverso l'uso e lo scambio di posta elettronica, sia ordinaria sia certificata.

21. Laddove l'ordine del giorno prevede che una delibera possa essere assunta con voto esclusivamente segreto, il componente che sia collegato in videoconferenza si considera assente giustificato per quella singola votazione.

Art. 9 – Giunta di Dipartimento – competenze e composizione

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Fanno parte della Giunta: il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, i professori afferenti al Dipartimento che presiedono i Consigli di coordinamento didattico, gli eventuali Coordinatori dei corsi di studio del Dipartimento, un rappresentante dei professori ordinari di ruolo, un rappresentante dei professori associati di ruolo, un rappresentante dei Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di tipo A o di tipo B, un rappresentante del personale tecnico e il Referente amministrativo del Dipartimento.

Art. 10 – Giunta di Dipartimento – sedute e deliberazioni

1. La Giunta viene convocata almeno 5 giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 1 giorno.
2. La seduta è valida quando gli aventi diritto sono stati convocati per iscritto nei termini di cui al comma 1.
3. La convocazione avviene preferibilmente con messaggio di posta elettronica inviato alla casella di posta elettronica di Ateneo di ciascun membro.
4. Le riunioni della Giunta sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
5. La Giunta può nominare al suo interno commissioni istruttorie o di lavoro per l'esame di specifiche questioni, anche con la partecipazione su invito di persone non appartenenti al Dipartimento e estranee all'Ateneo, solo ai fini consultivi.
6. Di ciascuna riunione della Giunta è redatto il verbale a opera del Segretario verbalizzante nella persona del Referente amministrativo. Il verbale è sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è consultabile presso il Dipartimento che ne conserva un originale debitamente repertoriato.
7. Le riunioni della Giunta possono svolgersi in videoconferenza, con le stesse modalità di cui all'art.8.

Art. 11 – Consigli di coordinamento didattico e/o Coordinatore di corso di studio

1. Le finalità e i compiti del Consiglio di Coordinamento didattico sono disciplinati nell'art. 31 dello Statuto, commi 3 e 4.
2. Il Consiglio di Dipartimento può proporre che un corso di studi la cui offerta formativa sia erogata prevalentemente da docenti afferenti, sia coordinato da un Coordinatore. Le modalità di elezione del Coordinatore e i suoi compiti sono disciplinati all'art. 32 dello Statuto.

Art. 12 – Commissione paritetica

1. I compiti della Commissione paritetica sono disciplinati nell'art. 33 dello Statuto, comma 1.
2. La commissione è composta da una rappresentanza paritaria tra docenti e studenti in un numero complessivo di otto. La modalità di nomina dei componenti della Commissione è disciplinata nei successivi articoli 30 e 31.
3. Il Presidente della Commissione è nominato dai rappresentanti dei docenti al loro interno e il Vicepresidente è nominato, in maniera analoga, dai rappresentanti degli studenti.
4. La Commissione Paritetica si riunisce di norma almeno due volte all'anno.

Art. 13 – Altre Commissioni

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce Commissioni finalizzate al coordinamento di attività didattiche o di ricerca o all'istruttoria di particolari attività del Dipartimento, stabilendo la durata del mandato e deliberandone la composizione fra coloro che fanno parte del Dipartimento.
2. Le Commissioni possono avanzare delle proposte. Ogni proposta viene comunicata al Direttore che la presenta al Consiglio di Dipartimento. Il Direttore può nominare un Presidente della Commissione fra i suoi componenti, o può dar delega alla Commissione di nominarne uno.

Art. 14 – Centri e laboratori

1. Il Dipartimento si può articolare in centri e laboratori per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o settori scientifico-disciplinari o per necessità di carattere pratico-logistico

- o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Per l'istituzione e il funzionamento dei Centri di studio o di ricerca si rinvia al Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei centri studio o di ricerca dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.
 3. Il Consiglio di Dipartimento definisce le attività dei laboratori con apposita delibera.

Capo III

Elezioni e designazioni

Art.15 - Elezioni del Direttore di Dipartimento

1. Le modalità di elezione del Direttore di Dipartimento sono conformi all'art. 25, comma 6 ed all'art. 54, commi 2 e 3 dello Statuto di Ateneo. Le elezioni del Direttore di Dipartimento sono indette dal Decano del Dipartimento, cioè dal professore ordinario, o in mancanza, associato, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
2. Il provvedimento di indizione delle elezioni fissa le date delle votazioni; indica gli elettorati attivo e passivo; definisce le modalità di presentazione e di ritiro della candidatura; illustra gli adempimenti relativi alla procedura elettorale. L'indizione delle elezioni può avvenire tramite posta elettronica con comunicazione inviata a tutti gli aventi diritto di voto.
3. L'elettorato passivo è attribuito a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura.
4. La candidatura, recante la firma autografa del candidato, deve essere presentata al Decano entro i termini fissati dal provvedimento di indizione. L'elenco dei candidati è reso consultabile presso il Dipartimento.
5. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato, mediante atto scritto indirizzato al Decano, secondo i termini perentori fissati dal provvedimento di indizione delle elezioni. Del ritiro viene data adeguata pubblicità prima delle votazioni presso il Dipartimento.
6. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento, ad eccezione della rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, tra i professori ordinari del Dipartimento, che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione. Nel caso di indisponibilità di un professore ordinario o nel caso che nella seconda votazione non si raggiunga il quorum richiesto ai sensi del successivo comma 8, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati che abbiano optato o che optino, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Si rimanda anche agli articoli 25 comma 6, 26 comma 2 lettera f), 55 comma 1 dello Statuto di Ateneo, oltre all'art. 2, comma 1 della Legge 240/2010.
7. Ai sensi dell'art. 25 comma 6 dello Statuto, le sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Dipartimento. Ciascuna seduta è valida ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento. Ove il quorum per la validità delle sedute non fosse raggiunto il Decano provvede a convocare nuovamente il Consiglio di Dipartimento. Le sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore non possono essere svolte in videoconferenza.
8. Ai sensi dell'art. 25 comma 6 dello Statuto, l'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Ai sensi dell'art.57 dello Statuto, ciascuna votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Finché il quorum per la validità della prima votazione non è raggiunto, ogni successiva votazione è da considerarsi ancora prima votazione. In ognuna delle votazioni

si procede comunque allo spoglio delle schede.

9. La carica di Direttore di Dipartimento non è cumulabile con le cariche di Presidente di Scuola, Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, Coordinatore di corso di studio e Coordinatore di Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca, componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

10. Ai sensi dell'art. 25 comma 6 dello Statuto, il Direttore è nominato con Decreto del Rettore. Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto le procedure elettorali si concludono in tempo utile affinché il Decreto Rettorale di nomina del Direttore neo-eletto sia emanato entro la scadenza del mandato del Direttore uscente.

11. Il mandato del Direttore dura tre anni accademici e può esser rinnovato consecutivamente una sola volta.

12. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi del Direttore di Dipartimento, il Decano provvede all'indizione delle elezioni entro quindici giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi quarantacinque giorni. Nelle more della sostituzione il Decano esercita le funzioni di normale amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore. Il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto, aggiungendo lo scorcio di anno accademico in cui è avvenuta l'elezione.

Art. 16 – Designazione del Vicedirettore

1. Il Direttore, previo consenso del docente individuato ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, designa, mediante lettera autografa protocollata, il Vicedirettore del Dipartimento.

2. In conformità con l'art. 25, comma 7 dello Statuto, il Vicedirettore, nominato con Decreto del Rettore, supplisce tutte le funzioni del Direttore in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Il Vicedirettore resta in carica per la durata del mandato del Direttore che lo ha designato, salvo facoltà del Direttore stesso di revocare l'incarico in qualsiasi momento.

Art. 17 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – composizione e mandato

1. La Rappresentanza del personale tecnico è formata da tre componenti e dura in carica tre anni decorrenti dalla nomina. Il Referente Amministrativo non è computato nella rappresentanza del personale tecnico.

2. La Rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi è formata da due componenti e dura in carica due anni decorrenti dalla nomina.

3. La Rappresentanza degli assegnisti è formata da due componenti e dura in carica due anni decorrenti dalla nomina.

4. La rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento, è eletta per due anni in numero non inferiore, di norma, al quindici per cento dei componenti complessivi del Consiglio di Dipartimento e secondo le disposizioni previste dal Regolamento Generale sulle Elezioni di Ateneo.

Art. 18 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – elettorato attivo ed elettorato passivo

1. Nelle elezioni della Rappresentanza del personale tecnico hanno diritto di voto e possono essere eletti i dipendenti del personale tecnico dell'Ateneo assunti a tempo indeterminato ed assegnati al Dipartimento. È ineleggibile chi ricopre l'incarico di Referente Amministrativo del Dipartimento in quanto componente di diritto.

2. Nelle elezioni della Rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi hanno diritto di voto e possono essere eletti gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione o ai Corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del Dipartimento.

3. Nelle elezioni della Rappresentanza degli assegnisti hanno diritto di voto e possono essere eletti i titolari

degli assegni di ricerca attribuiti al Dipartimento.

4. Gli elettorati attivo e passivo sono soggetti ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. I rappresentanti non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Chi ha svolto due mandati consecutivi in una delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento, è rieleggibile, solo se dalla fine del secondo è trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.

6. I requisiti dell'elettorato attivo e quelli dell'elettorato passivo devono essere posseduti entro e non oltre la data della prima votazione.

Art. 19 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – indizione, seggio elettorale: composizione e nomina

1. Il Direttore del Dipartimento indice le elezioni con un provvedimento reso pubblico anche tramite mezzi telematici.

2. Il provvedimento:

a) fissa data ed orario della prima votazione nonché data ed orario dell'eventuale seconda votazione;

b) nomina il Seggio Elettorale.

3. La data della seconda votazione deve essere fissata non oltre il quindicesimo giorno precedente la scadenza del mandato della Rappresentanza che è in carica al momento dell'indizione.

4. La seconda votazione si tiene solo se alla prima votazione non ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

5. Le elezioni delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento possono essere concomitanti e le relative votazioni possono tenersi nel medesimo Seggio Elettorale.

6. Il Seggio è formato da tre componenti scelti fra le persone che possiedono l'elettorato attivo di una delle Rappresentanze da eleggere, o che appartengono al personale dipendente dell'Ateneo.

Art. 20 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – seggio elettorale: funzionamento

1. Ciascuna seduta del Seggio è valida, se sono presenti due componenti.

2. Il Seggio decide a maggioranza assoluta dei componenti su qualsiasi materia ed in particolare riguardo all'assegnazione dei voti.

Art. 21 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – votazione

1. Prima dell'inizio di ciascuna votazione il presidente del Seggio Elettorale riceve dal Direttore del Dipartimento un registro dei votanti per ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.

2. Il Seggio si riunisce almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato come inizio della votazione.

3. Il presidente del Seggio apre la votazione all'ora stabilita per il suo inizio.

4. Prima di consegnare la scheda elettorale, il Seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:

a) individuare l'elettore nel registro dei votanti;

b) accertare l'identità dell'elettore;

c) raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.

5. L'elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti, può ottenere che il Seggio lo inserisca nello stesso provando con idonea documentazione di avere diritto a votare.

6. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti:

a) mediante un idoneo documento d'identità;

b) attraverso la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo, purché recante il cognome, il nome e la fotografia;

c) attraverso il libretto universitario;

d) tramite riconoscimento operato da un altro elettore o da un componente del Seggio, che apporrà la

propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore.

Ciascun elettore ha facoltà di riconoscere non più di un altro elettore.

7. Il votante riceve una scheda integra e precedentemente siglata da un componente del Seggio.

La scheda consegnata all'elettore, riporta:

a) la data della votazione;

b) il nome della Rappresentanza alla quale si riferisce.

8. Il voto è segreto, individuale e non delegabile.

9. L'elettore può esprimere una sola preferenza.

10. Sono valide le schede in cui la persona sia indicata con la chiarezza necessaria a individuarla.

11. Sono nulle le schede danneggiate o recanti segni di riconoscimento, e quelle che contengono:

a) più di una preferenza;

b) una preferenza che in presenza di omonimia del cognome non comprenda il nome;

c) una preferenza che in presenza di omonimia di cognome e nome non includa la data di nascita.

12. Dall'ora che il provvedimento di indizione fissa come termine della votazione, possono esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale del Seggio.

Al termine delle loro operazioni di voto il presidente del Seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 22 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – operazioni successive alla votazione

1. Subito dopo la chiusura della votazione il Seggio Elettorale effettua le seguenti operazioni:

a) distrugge le schede inutilizzate;

b) verifica tramite il registro dei votanti che alla votazione ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di voto;

c) accerta che il numero delle firme presenti nel registro coincide con il numero delle schede votate;

d) esegue lo spoglio delle schede;

e) ripone in apposita busta le schede scrutinate, la sigilla, ne descrive il contenuto e ne firma i lembi di chiusura.

Tali operazioni sono compiute in forma pubblica e separata per ognuna delle elezioni concomitanti.

Se la votazione relativa all'elezione della singola componente risulta invalida, il Seggio non procede alle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e).

2. terminate le operazioni del comma 1, il segretario del Seggio redige un verbale sottoscritto da lui e dal presidente del Seggio e riportante:

a) le operazioni di voto e scrutinio relative all'elezione di ciascuna rappresentanza;

b) la graduatoria di ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.

3. Il Seggio compila ciascuna graduatoria secondo il criterio del maggior numero di voti.

A parità di voti prevale:

a) per il personale tecnico il più anziano di servizio presso l'Ateneo ed in caso di ulteriore parità il più anziano d'età;

b) per specializzandi, dottorandi ed assegnisti il più giovane d'età.

4. Al termine delle operazioni descritte nei commi precedenti, il presidente del Seggio consegna al Direttore del Dipartimento i registri dei votanti, il verbale del Seggio e le buste contenenti le schede scrutinate.

Art. 23 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – proclamazione degli eletti. Incompatibilità. Opzioni

1. Non oltre il giorno successivo a quello in cui riceve il verbale del Seggio Elettorale, il Direttore del Dipartimento proclama gli eletti dandone opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.

2. Per ciascuna Rappresentanza risultano eletti i primi della relativa graduatoria fino alla copertura di tutti i posti della Rappresentanza.
3. Contestualmente alla proclamazione degli eletti il Direttore del Dipartimento richiede a quanti di loro appartengano al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione o al Nucleo di Valutazione, di optare fra la carica ricoperta e la Rappresentanza del Consiglio del Dipartimento non oltre il terzo giorno successivo alla proclamazione stessa. Chi non opta entro tale termine decade dal diritto di essere nominato nella Rappresentanza.

Art. 24 - Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento - Nomina

1. Decorso il termine di cui al comma 3 del precedente art.23, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con proprio provvedimento e ne dà opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.

Art. 25 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – subentro in caso di cessazione anticipata

1. Chi cessa in anticipo il suo mandato in una delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento, è sostituito ai sensi dell'art.24 secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
2. Se risulta impossibile effettuare sostituzioni ai sensi del comma 1, si tengono elezioni suppletive nei modi definiti dagli articoli precedenti.
3. All'intero mandato del subentrante si aggiunge lo scorcio d'anno.
4. Nelle more delle sostituzioni compiute secondo i commi precedenti, non è pregiudicata la validità della composizione del Consiglio del Dipartimento.

Art. 26 – Elezione delle rappresentanze elettive in seno alla Giunta

1. Le elezioni delle rappresentanze elettive in seno alla Giunta di Dipartimento sono indette dal Direttore almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato della Giunta.
2. Il provvedimento di indizione fissa la data delle votazioni; indica gli elettorati attivo e passivo determinati ai sensi del comma 5 del presente articolo; definisce le modalità di presentazione e di ritiro della candidatura e illustra gli adempimenti relativi alla procedura elettorale.
3. L'elettorato passivo è attribuito ai docenti e ai ricercatori afferenti al Dipartimento e al personale tecnico ad esso assegnato, che non siano già componenti di diritto della Giunta stessa, e che abbiano presentato la propria candidatura, anche tramite posta elettronica, nei termini fissati dal provvedimento di indizione delle elezioni.
4. La candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento. Delle candidature e del loro eventuale ritiro è data adeguata pubblicità in Dipartimento, anche tramite strumenti telematici.
5. Il rappresentante dei professori ordinari di ruolo viene eletto dai professori ordinari del Dipartimento tra i professori ordinari del Dipartimento. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.
6. Il rappresentante dei professori associati di ruolo viene eletto dai professori associati del Dipartimento tra i professori associati del Dipartimento. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.
7. Il rappresentante dei Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di tipo A o di tipo B viene eletto dai Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di tipo A o di tipo B del Dipartimento tra i Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di tipo A o di tipo B del Dipartimento. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.
La votazione è valida, se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano nel ruolo, e in caso di parità, il più anziano anagraficamente.
8. Il rappresentante del personale tecnico viene eletto dai componenti del personale tecnico del dipartimento tra tutti i componenti del personale tecnico del dipartimento. Ogni avente diritto al voto può

esprimere una preferenza. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di servizio presso l'Ateneo e in caso di parità, il più anziano anagraficamente.

9. I rappresentanti vengono eletti a scrutinio segreto. L'art. 27 comma 4 dello Statuto regola durata del mandato e rieleggibilità.

10. Le operazioni elettorali sono svolte in un seggio presieduto da una Commissione elettorale composta da un professore e da un ricercatore nominati dal Direttore, nonché dal Referente amministrativo. Le funzioni di Presidente di seggio sono assunte dal professore nominato.

11. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro di un rappresentante, subentra il primo dei non eletti della componente interessata. Qualora la graduatoria sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza. Il componente subentrante resta in carica fino alla conclusione del mandato della Giunta.

Art. 27 – Elezioni dei Presidenti di Consigli di Coordinamento Didattico (CCD)

1. L'elezione dei Presidenti è disciplinata dall'art. 31, comma 10 dello Statuto.

2. Come previsto dall'art. 77 comma 2 dello Statuto, entro trenta giorni dall'istituzione di un nuovo Consiglio di Coordinamento Didattico si avviano le procedure per l'elezione del Presidente.

3. Le modalità di indizione e le procedure di voto dei Presidenti di Consigli di Coordinamento Didattico sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento di ciascun CCD.

Art. 28 – Elezioni del Coordinatore di corso di studio

1. L'elezione del Coordinatore del corso di studio è disciplinata dall'art. 32, commi 1 e 2 dello Statuto.

2. Come previsto dall'art. 77 comma 2 dello Statuto, entro trenta giorni dalla delibera del Senato accademico in cui è accolta la proposta di designazione di un Coordinatore di corso di studio si avviano le procedure per l'elezione del Coordinatore.

3. Il Direttore di Dipartimento indice l'elezione del Coordinatore di corso di studio che avrà luogo in una seduta del Consiglio di Dipartimento. Il provvedimento del Direttore di Dipartimento di indizione delle elezioni contiene la convocazione della seduta del Consiglio di dipartimento, le modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 6 dello Statuto, le elezioni del Coordinatore sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.

5. A cura del Referente amministrativo sono adempiute le formalità elettorali per garantire la segretezza del voto.

6. Secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 1 dello Statuto, la votazione è valida se vi ha preso parte un terzo degli aventi diritto. Il Coordinatore viene eletto a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il Coordinatore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.

Art. 29 – Elezioni dei Coordinatori di corsi di Dottorato e del Presidente della Scuola di Dottorato

1. I Coordinatori dei corsi di Dottorato sono eletti secondo le modalità indicate nel Regolamento Corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo.

2. Il Presidente della Scuola di Dottorato è nominato secondo le modalità indicate nel Regolamento Corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo.

Art. 30 – Elezioni degli studenti in seno alla Commissione paritetica

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche nelle Commissioni paritetiche sono indette dal Presidente della Commissione paritetica, qualora non sia stato ancora individuato sono indette dal Direttore del Dipartimento. Il provvedimento di indizione fissa la data delle votazioni e contiene gli adempimenti relativi alla procedura elettorale secondo quanto disposto dall'art. 53 del Regolamento generale sulle

elezioni.

2. Le operazioni elettorali sono svolte in un seggio presieduto da una Commissione elettorale composta tre componenti nominati dal Direttore.

3. Secondo quanto previsto dall' art. 53 del Regolamento elettorale, l'elettorato attivo e passivo è riservato ai rappresentanti degli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale eletti in Consiglio di Dipartimento e dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca eletti in Consiglio di Dipartimento.

4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano anagraficamente.

5. Secondo quanto previsto dall' art. 53 del Regolamento elettorale, in caso di cessazione anticipata dalla carica di un componente della rappresentanza studentesca in Commissione paritetica si procede ai sensi dell'art. 53 del Regolamento generale sulle elezioni.

6. La componente studentesca eletta ai sensi del presente articolo individua al suo interno il Vicepresidente della Commissione Paritetica.

Art. 31 – Designazione dei docenti in seno alla Commissione paritetica

1. La componente docente della Commissione Paritetica è nominata dal Consiglio di Dipartimento.

2. La componente docente di cui al comma 1 nomina al suo interno il Presidente della Commissione Paritetica.

Capo IV

Gestione amministrativa e contabile

Art. 32 – Fondi e gestione

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia amministrativa e gestionale ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale d'Ateneo e del Regolamento di amministrazione e contabilità. Il Dipartimento dispone dei locali attribuitigli dal Consiglio di amministrazione, dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente nonché delle risorse di personale assegnate.

2. Il Dipartimento, con autonomia negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento di amministrazione e contabilità, svolge attività di ricerca e consulenza stipulando contratti e convenzioni, nonché attività di formazione per conto terzi nei campi disciplinari a esso propri.

3. Al Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, mediante parametri definiti dal Senato accademico, che tengano conto del numero dei professori e dei ricercatori afferenti, della natura delle aree scientifico-disciplinari caratterizzanti il Dipartimento, di specifici indicatori riguardanti la produttività e qualità dell'attività scientifica e didattica svolta, e del parere espresso dai diversi organi di valutazione. La dotazione finanziaria è integrata da eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento e dalle quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.

4. Secondo quanto previsto dall'art.5 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il Dipartimento:

- gestisce e amministra il budget di sua competenza;
- redige i relativi documenti contabili e contabilizza i fatti amministrativi, relativi alla propria contabilità sezionale confluyente nel bilancio unico di Ateneo di esercizio, nel rispetto dei principi contabili e delle procedure di Ateneo;
- predisporre e approva la proposta di budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, con delibera del Consiglio di Dipartimento.

5. Secondo quanto previsto dall'art.3 comma 4 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il Direttore è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse finanziarie, umane

e strumentali assegnate al Dipartimento per il perseguimento dei propri fini, nel rispetto dell'autonomia didattica, scientifica e di gestione dei fondi assegnati ai docenti eventualmente afferenti al Dipartimento stesso.

6. Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 6 commi 4, 5 e 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità, l'attività amministrativa contabile del Dipartimento è coordinata dal Responsabile del Centro Servizi che assicura un efficace collegamento tra l'attività dei Dipartimenti e le linee generali dell'attività di gestione dell'Ateneo; assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento afferente al Centro stesso e si assume la responsabilità dei conseguenti atti; verifica la corretta gestione del budget del Dipartimento; riceve tutti gli atti comportanti oneri a carico dei fondi del Dipartimento e provvede alla registrazione e alla imputazione contabile delle spese nel limite della disponibilità di budget; controlla la regolarità e la conformità dei documenti contabili; provvede alla corretta tenuta dei registri contabili e inventariali e alla conservazione dei documenti amministrativi e contabili e svolge tutte le altre funzioni ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità.

7. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione e contabilità.

Art. 33 – Utilizzazione dei fondi assegnati per attività di ricerca e valorizzazione

1. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità e detratti eventuali contributi per spese generali, secondo le modalità definite dal Consiglio di Dipartimento.

2. In riferimento al Regolamento disciplinante i rapporti tra l'Università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione, l'autorizzazione allo svolgimento delle attività per conto terzi da parte del personale tecnico è in capo al Direttore di Dipartimento.

3. La quota destinata a compensare il personale dipendente e gli assegnisti di ricerca è ripartita secondo quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del responsabile dell'attività.

4. Per le procedure per l'approvazione dei contratti e delle convenzioni che disciplinano le attività richiamate nel Regolamento disciplinante i rapporti tra l'Università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione si rinvia al medesimo Regolamento.

Art. 34 – Referente amministrativo

1. Al Dipartimento sono assicurate le funzioni di un Referente amministrativo nominato dal Direttore Generale all'interno del personale dell'Università, sentito il Direttore del Dipartimento.

2. Il Referente amministrativo:

- a) assume le specifiche competenze e responsabilità indicate nel provvedimento di nomina;
- b) collabora con il Responsabile del Centro Servizi per la parte di competenza;
- c) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti l'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;
- d) partecipa con diritto di voto e con funzioni di Segretario verbalizzante, alle sedute del Consiglio del Dipartimento e della Giunta di Dipartimento e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative riunioni;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento alla partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento, il Direttore di Dipartimento individua tra i docenti del Consiglio di Dipartimento un sostituto che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 35 – Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti. Esso è approvato dal Senato accademico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di Amministrazione. E' emanato con Decreto del Rettore.
2. Eventuali proposte di modifica al presente Regolamento dovranno pervenire al Direttore, per iscritto, entro il 30 settembre di ogni anno per essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e quindi segnalate al Rettore. Le modifiche al Regolamento sono deliberate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. II

Il presente Regolamento annulla e sostituisce le norme del Regolamento del Dipartimento sulle rappresentanze elettive del Consiglio del Dipartimento adottate con Decreto Rettorale Prot. n. 0018025/12 del 28 Giugno 2012 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di repertorio del presente Decreto.

Prof. Maria Cristina Messa

